



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 15 gennaio 2018
(OR. en)**

5308/18

PECHE 3

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	12 gennaio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 11 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n.1921/2006 relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 11 final.

All.: COM(2018) 11 final



Bruxelles, 12.1.2018
COM(2018) 11 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del
regolamento (CE) n.1921/2006 relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di
prodotti della pesca negli Stati membri**

1. CONTESTO

Il regolamento (CE) n. 1921/2006, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri¹ è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca², al fine di allineare le competenze di esecuzione al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A norma dell'articolo 9 di tale regolamento la Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati riguardo alle modifiche tecniche degli allegati da I a IV.

La Commissione deve garantire che tali atti delegati non impongano un significativo onere amministrativo supplementare sugli Stati membri o sui rispondenti.

A norma dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 2, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 gennaio 2014. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga.

La Commissione ha l'obbligo di elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni, vale a dire entro il 10 aprile 2018.

La presente relazione adempie a tale obbligo.

2. ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI CONFERITO ALLA COMMISSIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1921/2006

La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (CE) n. 1921/2006.

Il regolamento (CE) n. 1921/2006 disciplina la rilevazione annuale dei dati statistici relativi ai quantitativi totali e ai valori unitari dei prodotti della pesca sbarcati sul territorio degli Stati membri da navi da pesca dell'EFTA o della Comunità, disaggregati per presentazione e uso previsto di tali prodotti. I primi dati sono stati raccolti nel 2007 e sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat) alla fine di giugno 2008.

Fino al momento della trasmissione della presente relazione, la raccolta dei dati a norma del regolamento (CE) n. 1921/2006 è stata stabile e le definizioni internazionali non sono cambiate. La Commissione non ha pertanto ritenuto finora necessario esercitare il potere di adottare atti delegati.

3. CONCLUSIONI

La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (CE) n. 1921/2006.

¹ GU L 403 del 30.12.2006, pag. 1.

² GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1.

La Commissione è del parere che dovrebbe continuare a disporre di tale potere in quanto in futuro potrebbe avere necessità di adottare un atto delegato per modificare l'elenco dei codici di presentazione e dei codici per l'uso previsto di cui agli allegati del summenzionato regolamento al fine di soddisfare le esigenze degli utenti dei dati nell'ambito della futura politica comune della pesca.